

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, SARTORI, NIEDDU, SALERNO,
D'AMELIO, AZZARÀ, PINTO, ANGELONI, TOTH, CUMINETTI, ROSATI,
COVIELLO, FONTANA Elio e SALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1987

Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. – I provvedimenti perequativi dei trattamenti pensionistici pubblici e privati disposti nell'aprile dell'anno scorso, improntati all'intenzione di attenuare, sia pure parzialmente, le più stridenti sperequazioni negli importi delle pensioni, venutesi a determinare nel corso degli anni per effetto di una legislazione sempre più restrittiva e penalizzante, hanno indubbiamente risentito, in termini di organicità e di equità, del particolare clima durante il quale sono stati varati.

Ci si riferisce alla situazione per certi versi paradossale che l'attuazione di tali provvedimenti ha determinato, sia tra le varie categorie di pensionati del settore privato, sia, soprattutto, tra questi ed i pensionati del settore pubblico.

Per i primi è noto come i meccanismi di aumento varati abbiano determinato altre sperequazioni tra di essi, avendo penalizzato proprio quei pensionati che hanno contribuito in maggior misura rispetto a quelli con entità contributive più modeste.

Sperequazioni di portata ben più rilevante si evidenziano dal raffronto tra gli aumenti del settore privato e quelli concessi ai pensionati pubblici, previsti con decorrenze e misure più vantaggiose rispetto a quelli dei privati, seppure anch'essi diluiti nell'arco di un triennio, come i primi.

Emblematico a tale proposito è il caso delle pensioni private del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di importo superiore al trattamento minimo – aventi decorrenza fino al 30 aprile

1968 e dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1982 - che, per essere equamente perequate, avrebbero dovuto essere reintegrate, anzichè nella misura e con gli esigui tetti previsti, in misura tale da compensare gli effetti negativi derivanti dalle diverse percentuali massime di commisurazione della pensione alla retribuzione succedutesi nel tempo (dal 65 per cento fino al 31 dicembre 1968 all'80 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'80 per cento, in termini «reali», dal 1° luglio 1982). Altrettanto dicasi per le pensioni correlate ad un numero di contributi settimanali superiore a 780, che un provvedimento equo avrebbe dovuto sottrarre alla disciplina delle pensioni minime.

Queste le più palesi sperequazioni dovute alla normativa in argomento, ma altre, altrettanto degne di attenzione, potrebbero evidenziarsene; se ne rimanda peraltro l'esposizione al seguito della relazione.

Con il presente disegno di legge, difatti, che ci si augura possa avere un *iter* il più spedito possibile, vengono previste quelle misure atte a correggere le suddette sperequazioni.

Una necessaria anticipazione della riforma del sistema pensionistico è la norma contenuta nell'articolo 1, che detta una disciplina organica in materia di perequazione delle pensioni connessa con la dinamica salariale.

Con l'articolo 2 si prevede che la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione, disposta dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in favore dei pensionati ultrasessantacinquenni, venga estesa, alle stesse condizioni, anche ai pensionati di età compresa tra il 60° ed il 65° anno di età.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si intende eliminare l'ingiusta discriminazione tra pensioni con decorrenza posteriore e quelle con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, operata dall'articolo 4 della citata legge n. 140 del 1985, che solo a queste ultime ha attribuito gli aumenti ivi previsti: trattasi delle pensioni minime con più di 780 contributi settimanali, per le quali è stata prevista, com'è

noto, una rivalutazione, calcolata sia in rapporto al numero degli anni di contribuzione, sia in relazione all'anno di decorrenza, mediante coefficienti indicati in un'apposita tabella che, conseguentemente, si provvede a modificare.

Con lo stesso articolo 3 e con il successivo articolo 4 inoltre, rispettivamente in tema di miglioramenti delle pensioni minime con più di 780 contributi settimanali e di miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo, si intende fare giustizia dell'assurda limitazione contenuta in materia nella legge n. 140 del 1985, prevedendo l'eliminazione dei limiti massimi di aumento dalla stessa disposti.

Disposizione a carattere prettamente tecnico-formale è quella contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge in esame, con la quale, per eliminare le enormi difficoltà in cui si sono venuti a trovare sia i pensionati che le amministrazioni militari interessate, si prevede che, per l'applicazione dell'articolo 6 della più volte citata legge n. 140 del 1985, il possesso dei requisiti combattentistici che danno titolo alla maggiorazione della pensione può essere attestato mediante dichiarazione di responsabilità del pensionato interessato, per la quale non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, come del resto previsto in tema di prestazioni per trattamenti di famiglia e sanitarie.

Il costo dell'operazione perequativa del presente disegno di legge può essere stimato in circa lire 1.500 miliardi per il triennio 1985-87, di cui occorre indicare, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la necessaria copertura.

Tale adempimento può essere svolto in sede di discussione parlamentare e deve coinvolgere il Governo, nell'ambito di una più ampia politica economica. Una scelta coerente, che mantenga il complesso del bilancio sociale sugli attuali livelli, potrebbe consistere nella corrispondente riduzione degli interventi dello Stato per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dal 1° febbraio 1987 e con effetto dal 1° febbraio di ciascun anno, gli importi delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice ponderato delle retribuzioni di fatto corrisposte ai lavoratori dipendenti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, delle attività terziarie, dei trasporti e delle comunicazioni e della pubblica amministrazione e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti dal primo comma, le variazioni percentuali dell'indice delle retribuzioni nonché le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita sono calcolate dall'Istat, confrontando i valori medi degli indici dei due anni solari precedenti quello da cui ha effetto l'aumento.

L'indice delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è calcolato secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

La percentuale di aumento di cui al terzo comma si applica sull'importo della pensione, comprensivo delle quote di contingenza in cifra fissa, spettante nel mese immediatamente precedente a quello dal quale decorre l'aumento, restando abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella di cui al presente comma».

2. Dopo il settimo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente:

«Nel caso in cui il soggetto sia titolare di due o più trattamenti di pensione, le disposizioni contenute nel terzo comma si applicano con riferimento all'ammontare complessivo dei trattamenti medesimi. A questo fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene disciplinata la gestione unificata della erogazione dei predetti trattamenti».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. A tali fini l'importo della pensione da prendere a base per il calcolo dell'aumento deve intendersi comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

4. Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come integrato dal comma 1, è valido entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, ai titolari di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi un'età compresa tra i 60 e i 65 anni, è estesa la maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella misura e alle condizioni ivi previste.

Art. 3.

(Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

«1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, attribuite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente come segue:

a) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;

b) in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui alla lettera a) per i coefficienti indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza della pensione».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

«3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di reversibilità».

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

«5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione inferiore a lire 40.000 mensili, di cui lire 20.000 dal 1° gennaio 1985, ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1° gennaio 1986, ulteriori lire

10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987».

4. Con effetto dal 1° gennaio 1985, la tabella allegata all'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, il comma 4 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

«4. Gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 sono corrisposti per un importo pari al 40 per cento dal 1° gennaio 1985, per un ulteriore importo pari al 30 per cento dal 1° gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987».

Art. 5.

(Certificazione della qualifica di ex combattenti)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, i requisiti combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono attestati dagli interessati mediante dichiarazione alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, valutato complessivamente in lire 1.500 miliardi, ripartiti in lire 500 miliardi nel 1987, lire 500 miliardi nel 1988 e lire 500 miliardi

nel 1989, si provvede mediante riduzione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA
(prevista dall'articolo 3, comma 4)

Anno 1968 e anteriori	2,6
Anno 1969	2,5
Anno 1970	2,5
Anno 1971	2,5
Anno 1972	2,4
Anno 1973	2,0
Anno 1974	1,8
Anno 1975	1,7
Anno 1976	1,6
Anno 1977	1,6
Anno 1978	1,5
Anno 1979	1,4
Anno 1980	1,3
Anno 1981	1,2
Anno 1982	1,1
Anno 1983 e seguenti	1,0.